



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

“ LA STANZA ACCANTO”

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 17,15 presso la sede sociale presso la Basilica di San Miniato al Monte, nelle antiche cantine del Frantoio, Firenze via delle Porte Sante n. 34 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione” LA STANZA ACCANTO”

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. _LOREDANA BLASI RECAMI_ Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra ANNA SURCHI INNOCENTI quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. ra Loredana Blasi Recami la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: LA STANZA ACCANTO



La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **LA STANZA ACCANTO Associazione di promozione sociale (in sigla LA STANZA ACCANTO APS)**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Toscana.

Alle ore 18,30 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Luigi Innocenti

Il Presidente

Lombardi Cont



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TENDITURALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 28 OTT. 2020
AL N. 10890 SERIE 3
TASSI EURO esente

[Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "LA STANZA ACCANTO"

Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

1) Denominazione : Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione denominata "La stanza accanto", con sede presso l'Abbazia di San Miniato al Monte, via Porte Sante n. 34, 50125 Firenze, che ha durata a tempo indeterminato.

2) A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" e l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "La Stanza accanto Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione si pone come finalità istituzionale quella di offrire un sostegno morale, spirituale e psicologico ai genitori che hanno prematuramente perso un proprio figlio.

Tali finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento di varie attività, ed in particolare: incontri e pubblicazioni per la commemorazione dei ragazzi scomparsi; conferenze, convegni dibattiti, seminari, concerti; pubblicazione di un bollettino e pubblicazione di atti di seminari o convegni; attività di carattere culturale-ricreativo, quali viaggi e visite a luoghi di interesse religioso o di interesse storico-artistico.



Associati

3) Possono far parte dell'Associazione coloro che ne condividono gli scopi e che sono accomunati dal dolore per la prematura perdita di un figlio.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Ogni associato a diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, precisando che tutte le spese relative all'accesso ai predetti libri saranno a carico dell'associato richiedente e potrà avvenire sempre in presenza di almeno un componente dell'Organo Direttivo.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

4) Ai fini dell'adesione all'associazione, i soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta e motivata al Consiglio direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio viene meno in caso o di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, o di provvedimento di esclusione da parte del Consiglio direttivo stesso, che verrà adottato qualora il socio mostri di non condividere gli scopi dell'Associazione o non effettui il pagamento della quota sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo potrà ammettere in qualità di soci onorari coloro che per le loro

benemerenze in campo religioso, culturale o sociale possono offrire un valido sostegno alle attività dell'Associazione. La qualità di socio onorario potrà inoltre essere riconosciuta a enti e istituzioni che contribuiranno in misura determinante, con la loro opera o con il sostegno ideale ovvero economico, alle iniziative dell'associazione. La qualità di socio onorario non comporta il pagamento della quota associativa.

5) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

6) L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate, in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Organi dell'Associazione

7) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

8) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Nei confronti degli associati che lo avranno previamente consentito, la convocazione potrà essere fatta anche mediante messaggi di posta elettronica.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del Bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o



ritenuta opportuna; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statuarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea delibera sull'approvazione dei bilanci, sulla nomina del Consiglio direttivo e del Presidente ed esercita i poteri di cui ai paragrafi quattro, nove e diciassette del presente Statuto. Sono ad essa inoltre riservate le delibere riguardanti: a) accettazione di eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati; b) stipula di contratti di locazione di beni immobili; c) acquisto e vendita di beni immobili; d) stipula di convenzioni con Enti pubblici; e) richiesta ed accettazione di contributi da parte di enti pubblici; f) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; g) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.



In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

9) L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10) Il Consiglio direttivo si compone del Presidente dell'Associazione e di altri due o quattro consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. La rappresentanza dell'associazione spetta al

Presidente.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione, salvo quanto previsto nel paragrafo undici che segue in caso di morte o dimissioni del Presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere convocata una assemblea per il suo rinnovo e per il rinnovo della carica di Presidente dell'Associazione.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso spese.

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

11) Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra gli associati contestualmente alla elezione degli altri membri del Consiglio direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.

In caso di morte o dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato, si provvederà alla convocazione di una Assemblea per la elezione di un nuovo Presidente, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Bilancio consuntivo e preventivo

12) entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

Il bilancio consuntivo si compone dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto economico-finanziario e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

E' vietata la distribuzione fra gli associati, anche se indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Risorse economiche e patrimonio dell'Associazione

13) Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote e contributi degli associati e erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Responsabilità patrimoniale

14) L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Scioglimento dell'Associazione

15) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organo competente ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesa che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore

legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Disposizioni finali

16) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 ,n.106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

